



Alla Regione Emilia-Romagna
*DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AREA VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE AUTORIZZAZIONI*
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Procedimento autorizzativo unico di VIA (art. 27-bis D.Lgs. 152/06-PAUR) relativo al progetto denominato "Recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua su bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale" nei Comuni Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN) proposto da Consorzio di Bonifica della Romagna.

Osservazioni/contributi alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L. 241/90, del 25 gennaio 2023.

DIFESA DEL SUOLO

VISTA la documentazione prodotta che apporta alcune modifiche al progetto istruito nella fase preliminare;

VISTO il precedente contributo istruttorio espresso nel corso della Conferenza dei Servizi relativa alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio di cui all'oggetto trasmesso alla Regione Emilia Romagna con nota a firma del Direttore Generale della Provincia prot. n. 7113 del 08.04.2022;

CONSIDERATO che trattasi di un progetto di recupero di bacini di ex cava, con annesse infrastrutture di servizio;

VISTO il P.T.C.P. 2007 – Variante 2012 della Provincia di Rimini;

PRESO ATTO dell'assenza nella documentazione prodotta della sovrapposizione degli elementi progettuali con la Tavola D del PTCP riportante le pericolosità ambientali;

si effettuano le seguenti valutazioni relativamente alla compatibilità degli elementi progettuali nei confronti degli ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica e a vulnerabilità idrogeologica rappresentati nella Tavola D del PTCP, prendendo a riferimento l'elaborato "B.3 Planimetria di progetto generale". Le valutazioni che seguono potranno essere oggetto di eventuale rettifica previa la rappresentazione degli elementi di progetto in apposito elaborato che li sovrapponga alla Tavola D del richiamato PTCP.

Livellamento ed impermeabilizzazione del bacino del lago Azzurro

Il lago Azzurro ricade completamente all'interno delle Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA come cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3.2 e 3.3 delle NTA del PTCP medesimo. Come affermato nella relazione illustrativa al progetto (documento A.1.1), la falda raggiunge nel corso delle sue oscillazioni stagionali valori della superficie piezometrica superiori alla quota di fondo lago e per tale ragione si rendono necessari interventi cospicui per



contrastare la sottospinta idrostatica. Tale intervento contrasta con la prescrizione di cui all'art. 3.2 comma 1 delle NTA del PTCP che testualmente recita: *"Nelle Aree di ricarica ARA, ARD, ARI è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile"*. E' noto che a valle del lago Azzurro sono presenti pozzi alimentati dalla medesima falda e sfruttati per uso acquedottistico.

Al fine di salvaguardare nel tempo il potenziale utilizzo dei bacini di ex cava presenti nel territorio provinciale ed in particolare in ambito di conoide, come nel caso del lago Azzurro, l'art. 3.2 comma 5 delle NTA del PTCP prevede che *nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica*. Al successivo comma 6 del medesimo art. 3.2 si **prescrive** che *il potenziale utilizzo dei bacini di ex cava per fattispecie previste dal precedente comma 5 non dovrà comunque comportare interventi di artificializzazione e impermeabilizzazione*. Non è prevista alcuna deroga, neanche nel caso di un sistema di impermeabilizzazione fatto *"in maniera ambientalmente compatibile"*.

Realizzazione dell'impianto di sollevamento

Relativamente al previsto manufatto definito "impianto di sollevamento" che ricade nella zonizzazione delle Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP, la sua realizzazione confligge con le prescrizioni di cui all'art. 3.3 delle NTA del PTCP, in quanto in tale ambito non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo, come prescritto al comma 1 lettera b). L'intervento è fatto salvo solo nell'eventualità insista su area già impermeabilizzata con regolare autorizzazione alla data del 15 dicembre 2004 e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino (art. 3.3 comma 1 lettera f) NTA del PTCP). Non è dato di sapere dalla documentazione allegata al progetto se esistono tali presupposti.

L'intervento è altresì consentito se relativo a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali **non altrimenti localizzabili**. Per il caso in specie non è stato dimostrato che il manufatto non è altrimenti localizzabile. Nel caso fosse dimostrato, deve essere ottenuto il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica di compatibilità con le finalità del PAI (art. 3.3 comma 2 lettera a) NTA del PTCP).

Condotta idrica di distribuzione primaria

Premesso che non è possibile verificare l'interferenza eventuale della condotta di distribuzione primaria con l'alveo come delimitato nella Tavola D del PTCP, l'art. 2.2 comma 2 lettera b) delle NTA del PTCP fa salvi esclusivamente gli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento. La parte della condotta di distribuzione primaria che eventualmente interferisse con l'alveo come rappresentato nella Tavola D del PTCP con andamento parallelo al medesimo, non è pertanto compatibile con la citata norma.

Condotte di predisposizione per la derivazione acque depurate e collegamento della rete irrigua ai nodi in sponda sinistra

La condotta in attraversamento del fiume Marecchia necessaria per convogliare le acque depurate al bacino di stoccaggio interferisce con le aree esondabili come cartografate nella Tavola D del PTCP. L'art. 2.3 delle NTA del PTCP, che disciplina gli interventi all'interno delle aree esondabili, al comma 2 lett. i) indica tra i fatti salvi anche le nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico e per le quali sia dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa. La realizzazione di tali interventi è comunque subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica di compatibilità con le finalità del PAI.

Condotta di collegamento tra i due laghi

La condotta interferisce con le Aree di Ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP. La sua realizzazione è fatta salva in base all'art. 3.3 comma 2 lettera a) previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica di compatibilità con le finalità del PAI.



Per tutti gli interventi, inoltre, che interferiscono con le *Fasce arginali e ripariali* come definite dall'art. 2.4 comma 1 delle NTA del PTCP devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2.3 delle NTA del PTCP a cui rimanda l'art. 2.4 che disciplina gli interventi all'interno delle fasce arginali e ripariali. In particolare si richiama il rispetto della lettera b) relativamente al divieto del deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere.

Da ultimo si sottolinea come il raggiungimento della riduzione del rischio idraulico per possibili esondazioni del Marecchia attraverso l'utilizzo del lago Azzurro contrasti con la necessità di invasamento del medesimo proprio nel periodo in cui per la funzione di vasca di laminazione dovrebbe essere mantenuto vuoto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Luca Uguccioni

(firmato digitalmente)